

SISTEMI DI SEGNALAZIONE (c.d. “WHISTLEBLOWING”)

Premesse

Tack SCF S.r.l. (“Tack” o la “Società”) ha adottato - ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, nonché ai sensi dell’art. 4 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (“TUF”), - una procedura interna volta a regolare i sistemi interni di segnalazione di comportamenti illeciti e di violazioni delle disposizioni normative che si siano verificati nello svolgimento delle proprie attività aziendali.

Ambito soggettivo

Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di seguito indicati:

- l’Amministratore Unico e i dipendenti, subordinati e autonomi, di qualsiasi livello e/o categoria; ovvero
- i terzi che hanno rapporti e relazioni di affari con Tack (fornitori, consulenti, collaboratori, volontari e/o tirocinanti)

Sono esclusi, invece, i clienti di Tack, le cui segnalazioni devono avvenire nel rispetto della procedura relativa alla trattazione dei reclami.

Nell’ambito della procedura, Tack adotta misure di tutela:

- a favore del segnalante contro eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o sleali derivanti dalla segnalazione;
- a favore del segnalato contro eventuali segnalazioni che potrebbero ledere la relativa integrità (ad esempio, segnalazioni effettuate al solo fine di calunniare o diffamare il soggetto segnalato).

Ambito oggettivo e contenuto delle segnalazioni

Costituisce oggetto di segnalazione qualsiasi fatto o circostanza che possa configurarsi come violazione da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali e/o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) aventi rapporti e relazioni di affari con la Società delle norme disciplinanti l’attività svolta dalla Società, nonché previsioni e principi stabiliti dalla normativa applicabile e dalle procedure interne adottate dalla Società.

In particolare, costituiscono oggetto di segnalazione le violazioni commesse nei seguenti ambiti.

1. **Antiriciclaggio:** Deve essere oggetto di segnalazione qualsiasi violazione, potenziale o effettiva, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, deve essere oggetto di segnalazione la violazione degli adempimenti previsti dal Decreto Antiriciclaggio, dalle relative disposizioni di attuazione emanate da Banca d’Italia, nonché della procedura interna adottata ai sensi della predetta normativa
2. **Consulenza in materia di investimenti:** Deve essere oggetto di segnalazione qualsiasi violazione, potenziale o effettiva, delle disposizioni che regolano l’attività di consulenza in materia di investimenti, in particolare il TUF e il Regolamento Intermediari. Costituiscono, inoltre, violazioni - potenziali o effettive - che devono essere oggetto di segnalazione interna, le violazioni delle procedure che regolano i processi di consulenza in materia di investimenti e che sono state adottate in attuazione del Regolamento Intermediari
3. **Market Abuse:** Deve essere oggetto di segnalazione qualsiasi violazione, potenziale o effettiva, delle disposizioni relative agli abusi di mercato previste dal TUF e dal Regolamento 596/2014

In ciascuno dei suddetti ambiti, il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione.

È necessario che la segnalazione:

- descriva in modo chiaro e completo i fatti/circostanze segnalate;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti/circostanze oggetto di segnalazione;

- indichi o fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- indichi se il segnalante abbia un interesse privato collegato alla segnalazione.

Inoltre, ferma restando la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima, per garantire un'adeguata attività di indagine è importante che il segnalante specifichi le proprie generalità ed i riferimenti necessari per poter essere contattato.

Canale interno di segnalazione

Le segnalazioni scritte potranno essere effettuate attraverso:

- posta elettronica, inviandole all'indirizzo whistleblowing@tack-group.com; ovvero
- posta tradizionale, inviandole a Tack SCF SRL, corso Matteotti 1, 20121 Milano, alla c.a. del Responsabile dei Controlli Interni, [in qualità di soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni \(il "Preposto"\)](#).

In alternativa alle modalità sopra riportate, le segnalazioni possono anche essere effettuate oralmente:

- al numero +39 02 83552005, chiedendo di essere messi in contatto con il Preposto;
- su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto con il Preposto fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta dello stesso. La richiesta di tale incontro può essere effettuata alternativamente mediante e-mail all'indirizzo whistleblowing@tack-group.com, ovvero [telefonicamente, chiamando il numero +39 02 83552005](tel:+390283552005).

Gestione delle segnalazioni

Ricevuta una segnalazione, il Preposto procede entro i successivi sette giorni a rilasciare alla persona del segnalante un avviso di ricevimento e provvede ad avviare una verifica preliminare della segnalazione, al fine di valutare i relativi presupposti giuridici e di fatto per l'avvio di ulteriori approfondimenti.

Laddove la segnalazione risulti da approfondire, il Preposto può richiedere al segnalante eventuali integrazioni.

Il Preposto fornisce, in ogni caso, riscontro ad ogni segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Società adotta gli opportuni provvedimenti (ossia, sanzioni disciplinari ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) e le necessarie azioni a tutela dell'azienda. La Società può valutare, in base alla gravità della condotta, di non applicare sanzioni disciplinari o di applicare sanzioni disciplinari più lievi nei confronti di Segnalanti che siano corresponsabili delle violazioni segnalate dai medesimi.

Canali di segnalazione esterni

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una o più delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna sopra descritto non è attivo o, qualora attivo, non sia conforme alle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero che la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta attraverso la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso le linee telefoniche/sistemi di messaggistica vocale predisposti da ANAC ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Si rinvia al riguardo alla specifica sezione del sito ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11>).

Le segnalazioni esterne e la relativa documentazione inerente le segnalazioni e le relative attività di verifica, vengono conservati dall'ANAC in appositi archivi cartacei/informatici, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In talune ipotesi, inoltre, è prevista la possibilità per i segnalanti di inviare le proprie segnalazioni esterne direttamente alle Autorità di Vigilanza. In particolare, Consob ha reso disponibile sul proprio sito (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>) una sezione dedicata ove sono indicate le modalità operative che devono essere eseguite per poter trasmetterle direttamente segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;

Divulgazione pubblica

Il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica della segnalazione, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, e beneficiare delle protezioni previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, qualora il segnalante stesso:

- abbia già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero direttamente una segnalazione esterna e non abbia avuto riscontro in merito alle misure adottate per dar seguito alla segnalazione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, nel caso in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Riservatezza e tutela del segnalante

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la Società:

- assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione e di qualsiasi altro soggetto citato nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione del diritto di accesso ai dati personali ai sensi della normativa pro-tempore applicabile in materia di privacy;
- l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale, direttamente o indirettamente, possa evincersi non possono essere rivelate per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza delle stesse sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare e i profili di responsabilità civile del segnalante ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, per le quali la Società si riserva di intraprendere le opportune iniziative presso le Autorità Competenti.